



SENT. N. 117/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Cristiano

Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23948** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da

C.M., nato a *omissis* il *omissis*, cod. fisc.

omissis, residente in *omissis*, Via *omissis*

omissis, elettivamente domiciliato in Genova, Piazza Corvetto 2/2, presso

lo studio dell'Avv. Federico Campanella (cod. fisc. CMPFRC62E31D969L),

che lo difende e rappresenta per mandato in calce all'atto introduttivo, PEC.

federico.campanella@ordineavvgenova.it;

contro

INPS (c.f. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, anche

disgiuntamente, dall'Avv. Franca Borla e dall' Avv. Silvia Zecchini

dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per

atto a ministero del notaio Dott. Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino

(ROMA) rep. 37875 Racc. n. 7313 del 22.03.2024 ed elettivamente

	domiciliato in Torino, via dell’Arcivescovado n. 9.	
	FATTO	
	Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente, già dipendente	
	dell’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro (poi Istituto Giannina Gaslini	
	IRCCS) di Genova dal 12/01/1981 al 27/12/2020, lamenta la mancata	
	valorizzazione del periodo di distacco sindacale dal 01/07/1999 al	
	27/06/2007, nel quale percepiva le previste retribuzioni aggiuntive.	
	Più in particolare, il ricorrente afferma come sarebbe “ <i>sicuramente mancante</i>	
	<i>il periodo relative al mese di Gennaio 2006 e il periodo Agosto-Dicembre</i>	
	<i>2007, pur essendo stata svolta l’attività in distacco sindacale senza soluzione</i>	
	<i>alcuna di continuità”.</i>	
	Conclude, pertanto, chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico	
	anticipato in godimento cat. VACPDEL iscrizione n. 70492413, con	
	condanna dell’INPS alla corresponsione delle differenze maturate.	
	L’Inps si costituisce eccependo il mancato versamento della contribuzione di	
	pertinenza dell’Organizzazione sindacale, non risultando agli atti alcuna	
	denuncia contributiva.	
	La causa è stata discussa all’udienza del 22 ottobre 2024 ed entrambe le parti	
	hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.	
	All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con	
	motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.	
	DIRITTO	
	Il ricorso non può essere accolto.	
	Va rilevato, infatti, che ai sensi dell’articolo 3, commi 5 e 6, del d.lgs. n.	
	564/1996, nel testo vigente <i>ratione temporis</i> , l’organizzazione sindacale che	
	- pag. 2 di 4 -	

intende versare una contribuzione aggiuntiva “*per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento*” (comma 6), deve effettuarlo con le modalità di cui al precedente comma 5, quindi “*previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore*”.

Nella fattispecie in esame, l’onere dell’organizzazione sindacale derivava, come riferisce lo stesso ricorrente, dall’erogazione di una retribuzione aggiuntiva; d’altra parte, l’esistenza, per alcuni mesi, di un’effettiva contribuzione dimostra come l’organizzazione sindacale corrispondesse la menzionata maggiorazione contributiva.

Ciò posto, va osservato che l’Inps ha eccepito l’omessa richiesta di autorizzazione e l’omesso versamento per alcuni mesi e che tale situazione emerge, effettivamente, dall’estratto contributivo in atti.

Trattandosi di contribuzione meramente facoltativa, infatti, non può trovare applicazione l’articolo 2116 c.c. e, pertanto, al ricorrente rimane il rimedio risarcitorio nei confronti dell’organizzazione sindacale.

Quanto alla richiesta istruttoria formulata dal ricorrente in sede di udienza, ritiene lo scrivente che non possa essere accolta. Non solo in quanto era onere del ricorrente, fin dal deposito del ricorso introduttivo, produrre i documenti necessari a dare fondamento al diritto invocato (sarebbe stato sufficiente chiedere e produrre un estratto contributivo per avvedersi della lacuna) ma anche alla luce del chiaro quadro documentale offerto dall’Istituto: è da ritenersi provato, infatti, che l’organizzazione sindacale non ha versato, per i mesi contestati, i dovuti contributi.

Tenuto conto che l’Istituto non ha offerto alcuna spiegazione in sede

amministrativa, le spese di lite vanno compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in
composizione monocratica,

Respinge il ricorso e compensa le spese di lite.

Così deciso in Torino, il 22 ottobre 2024

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22/10/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente